


Condizioni generali di fornitura

Ragione Sociale Utente



Le presenti Condizioni Generali di Fornitura:

- disciplinano tutte le forniture di gas eseguite da SIAD S.p.A. ("SIAD") a ciascun cliente che utilizza tali gas (l'"**UTENTE**") nel suo stabilimento (lo "**Stabilimento**"), sia nel caso in cui la fornitura abbia ad oggetto gas compressi in bombole o gas liquidi in *dewar* (i "**Gas nei Recipienti**"), sia nel caso in cui, invece, la fornitura abbia ad oggetto gas criogenici liquefatti trasportati mediante autocisterne (i "**Gas in Bulk**" e congiuntamente ai Gas in Recipienti, i "**Prodotti**"), nonché, se e in quanto applicabili, in tutti gli altri contratti conclusi con l'UTENTE; e
- costituiscono parte integrante di ciascun Contratto per la vendita o fornitura dei Prodotti da parte di SIAD all'UTENTE. Per "**Contratto**" si intende l'offerta di SIAD accettata dall'UTENTE per iscritto o tramite fatti concludenti (quali ad, esempio, la presa in consegna e/o l'utilizzo del Prodotto oggetto dell'offerta), l'ordine dell'UTENTE seguito dalla conferma d'ordine di SIAD, nonché il contratto di fornitura continuativa sottoscritto da SIAD e dall'UTENTE.

Le Parti escludono espressamente l'applicazione, alle prestazioni oggetto del Contratto, di eventuali condizioni generali dell'UTENTE non espressamente accettate da SIAD, anche se richiamate dall'ordine di acquisto.

1. Trasporto e consegna dei Prodotti

- 1.1 La consegna dei Gas nei Recipienti si intenderà effettuata al magazzino SIAD, salvo diversa previsione del Contratto. La bolla di consegna (o altro documento idoneo) indicherà la quantità di Prodotto contenuta nei recipienti (i "**Recipienti**"), misurata da SIAD al momento del riempimento.
- 1.2 La consegna dei Prodotti in Bulk sarà effettuata mediante autocisterne di proprietà di SIAD e/o di terzi incaricati da SIAD e si intenderà effettuata alla flangia di entrata di apposito impianto di stoccaggio di SIAD, concesso in uso all'UTENTE (l'"**Impianto di Stoccaggio**") e installato presso lo Stabilimento. La misurazione dei quantitativi di Prodotto in Bulk scaricato ad ogni consegna nell'Impianto di Stoccaggio sarà effettuata applicando i coefficienti di conversione indicati nel Contratto, per ciascuna pesata (differenza di pesata dell'autocisterna, prima e dopo lo scarico) su bascula dell'UTENTE o tramite lettura in contraddittorio di appositi indicatori, installati sull'autocisterna e/o sull'Impianto di Stoccaggio.
- 1.3 Al momento della consegna, l'UTENTE diverrà proprietario del Prodotto e sarà l'unico responsabile del relativo trasporto (se la consegna è effettuata al magazzino SIAD) così come della sua giacenza e utilizzazione.
- 1.4 Le consegne dei Prodotti avverranno a seguito dell'ordine dell'UTENTE, accettato da SIAD, o secondo le modalità del servizio di riordino automatico eventualmente richiesto dall'UTENTE nel Contratto (il "**Servizio di Riordino Automatico**").

2. Specifiche dei Prodotti

- 2.1 SIAD garantisce solo ed esclusivamente che, al momento della consegna, i Prodotti saranno conformi alle specifiche indicate nel Contratto (le "**Specifiche**"), essendo espressamente esclusa, nella misura massima consentita dalla legge, ogni altra garanzia.
- 2.2 L'UTENTE dichiara che le Specifiche rendono i Prodotti idonei all'uso al quale ciascuno di essi sarà destinato. L'UTENTE, al fine di verificare la conformità di ciascun Prodotto alle Specifiche, avrà il diritto di analizzare un campione di Prodotto prima della consegna, oppure, per quanto riguarda i Prodotti nei Recipienti, prima dell'allacciamento dei relativi Recipienti al sistema di distribuzione dell'UTENTE. Resta inteso che, avvenuta la consegna o avvenuto l'allacciamento dei Recipienti, i Prodotti si intenderanno ad ogni effetto accettati dall'UTENTE.
- 2.3 L'UTENTE, con un'apposita richiesta scritta ricevuta da SIAD entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima della data di consegna, potrà richiedere a SIAD una certificazione analitica dei Prodotti e/o una certificazione di conformità. Il certificato di analisi e/o il certificato di conformità, il cui costo è indicato nel Contratto, saranno consegnati da SIAD all'UTENTE al momento della consegna del Prodotto.

3. Modifiche quantità e/o modalità di fornitura

- 3.1 In caso di necessità, da parte dell'UTENTE, di Prodotto in quantità superiore alla quantità massima prevista dal Contratto, SIAD e l'UTENTE congiuntamente valuteranno, ed eventualmente concorderanno, nuove condizioni di fornitura per i quantitativi eccedenti la suddetta quantità massima, se e in quanto disponibili.
- 3.2 SIAD si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, le modalità di fornitura del Prodotto anche attraverso l'installazione nello Stabilimento di impianti di autogenerazione, a condizione che ciò non comporti per l'UTENTE un aumento del prezzo unitario dei Prodotti. In tal caso, le Parti provvederanno a sottoscrivere una scrittura integrativa del Contratto nella quale si attesterà, tra l'altro, la tipologia dell'impianto di autogenerazione installato e la proprietà dello stesso in capo a SIAD.

4. Ritardo nei pagamenti e interessi di mora

- 4.1 Salvo diversa disposizione del Contratto, tutte le fatture di SIAD dovranno essere pagate dall'UTENTE entro 30 (trenta) giorni d.f.f.m. In nessun caso eventuali reclami o contestazioni dell'UTENTE daranno diritto a ritardare i pagamenti delle fatture di SIAD. Sui pagamenti effettuati oltre il termine stabilito, matureranno interessi moratori pari a "EURIBOR A TRE MESI" maggiorato di 7 (sette) punti, a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento fino al saldo.
- 4.2 In caso di ritardo nel pagamento superiore a 30 (trenta) giorni di calendario, SIAD avrà il diritto, a propria discrezione, di: (i) pretendere il pagamento anticipato del corrispettivo per le successive forniture di Prodotti; o, in alternativa, (ii) sospendere, senza incorrere in alcuna responsabilità, la fornitura dei Prodotti fino al completo pagamento delle fatture scadute non saldate.

5. Clausola Risolutiva Espressa – Diritto di recesso di SIAD

- 5.1 Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 c.c., SIAD avrà diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui l'UTENTE (i) non paghi anche solo una delle fatture di SIAD, a condizione che siano trascorsi 30 (trenta) giorni di calendario dal sollecito di SIAD; e/o (ii) non adempia ai propri obblighi di acquisto come indicati dal Contratto.
- 5.2 SIAD si riserva la facoltà di recedere dal Contratto, senza indennizzo, in caso di avvio di una procedura concorsuale a carico dell'UTENTE.

6. Trasferimento attività produttive dell'UTENTE

- 6.1 Nel caso in cui l'UTENTE trasferisca le attività svolte presso lo Stabilimento ad un diverso sito, nel territorio italiano, il Contratto continuerà ad avere efficacia e proseguirà inalterato salvo (i) il luogo di consegna dei Prodotti, che diventerà il nuovo sito e (ii) il diritto di SIAD di addebitare all'UTENTE i costi dell'eventuale trasferimento dell'Impianto di Stoccaggio, nonché gli eventuali maggiori costi connessi alla consegna dei Prodotti al nuovo sito.

7. Caso Fortuito e Forza Maggiore – Fatti Assimilati – Limitazione di Responsabilità

- 7.1 SIAD sarà responsabile solo ed esclusivamente per ritardi e/o inadempimenti che l'UTENTE abbia provato essere dovuti a cause imputabili unicamente a SIAD.
- 7.2 In nessun caso SIAD sarà responsabile per eventuali ritardi e/o inesatta e/o mancata esecuzione di obblighi oggetto del Contratto sottoscritto con l'UTENTE dovuti ad eventi verificatisi al di fuori della propria sfera di controllo e a tutti quelli riconducibili a ipotesi di caso

- 7.3 fortuito e/o causa di forza maggiore.
- Saranno considerate cause di forza maggiore e quindi non imputabili a SIAD, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: rivolte, guerre, atti terroristici, epidemie, pandemie, quarantene, disordini civili, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni delle linee elettriche o sospensioni dell'erogazione dell'energia elettrica, guasti dei sistemi di comunicazione telematica, guasti degli impianti di produzione, generale carenza dei Prodotti o delle relative materie prime, scioperi anche del proprio personale, sospensione o rallentamento delle comunicazioni stradali, ritardi e/o cadute di linea dei sistemi telematici e/o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici e/o telematici, virus informatici, impedimenti o ostacoli determinati da modificazioni di leggi o regolamenti, sanzioni economiche, divieti di importazione e/o esportazione, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato con la normale diligenza e che interessi SIAD e/o i fornitori di SIAD. L'esecuzione della fornitura da parte di SIAD sarà sospesa per tutta la durata degli effetti della forza maggiore o dei fatti assimilati come indicati sopra. L'efficacia e la durata del Contratto, che resta valido e vincolante tra le Parti anche in caso di forza maggiore, si intenderanno prorogate per un periodo pari alla durata della suddetta sospensione.
- 7.4 Qualora sia provata la responsabilità di SIAD ai sensi del precedente Art. 7.1 e salve le ipotesi di cui all'art. 1229 c.c., per la mancata e/o ritardata consegna di Prodotto all'UTENTE e/o per la consegna di Prodotto non conforme alle Specifiche e/o per mancata o inesatta esecuzione del Servizio di Riordino Automatico (se previsto nel Contratto), la responsabilità di SIAD sarà limitata:
- alla sola fornitura del Prodotto non consegnato nei termini pattuiti; e/o
 - alla sostituzione del Prodotto non conforme alle Specifiche con uno stesso quantitativo di Prodotto conforme; restando inteso che nessun corrispettivo sarà dovuto dall'UTENTE a SIAD per il Prodotto sostituito nei termini che precedono.
- 7.5 In tutti gli altri casi, diversi da quelli descritti nell'Art. 7.4 che precede, e salve le ipotesi di cui all'art. 1229 c.c., la responsabilità di SIAD per eventuali danni comunque causati all'UTENTE, di qualsiasi natura, contrattuale e/o extracontrattuale, sarà limitata ai soli danni diretti (con esclusione del lucro cessante, nonché dei danni indiretti e conseguenziali, quali, a titolo esemplificativo, perdita di mercato, perdita di fatturato, perdita di *chance*) e non potrà in alcun caso superare (i) un importo complessivo pari al corrispettivo della quantità minima di Prodotto oggetto di obbligo di acquisto da parte dell'UTENTE secondo le previsioni del Contratto, se la quantità minima prevista nel Contratto è mensile, o (ii) un importo complessivo pari a un dodicesimo del corrispettivo previsto nel Contratto per la quantità minima, se tale quantità minima prevista nel Contratto è annuale. In tutti gli altri casi, il limite monetario della responsabilità di SIAD sarà pari al prezzo del Prodotto in relazione al quale è avanzata dall'UTENTE la richiesta risarcitoria.

8. Circostanze Sopravvenute e alterazione dell'equilibrio economico del Contratto

- 8.1 Qualora, successivamente alla sottoscrizione del Contratto si verificassero (a) eventi imprevedibili e/o (b) sviluppi e/o conseguenze imprevedibili o inevitabili di eventi noti (di seguito (a) e (b) congiuntamente: le **"Circostanze Sopravvenute"**), che abbiano l'effetto di alterare l'equilibrio economico delle prestazioni delle Parti ai sensi del Contratto in misura tale da rendere eccessivamente oneroso per SIAD adempiere ai propri obblighi contrattuali nei confronti dell'UTENTE o impedire a SIAD di rispettare le tempistiche di consegna, si applicherà quanto segue:
- (a) SIAD notificherà all'UTENTE le Circostanze Sopravvenute, includendo i dettagli disponibili dei conseguenti effetti rilevanti, ad esempio, sulla data di consegna, sulle quantità di Prodotto disponibile e/o sul corrispettivo della fornitura e/o del Servizio di Riordino Automatico;
 - (b) le Parti discuteranno in buona fede, per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione di SIAD di cui sopra, con l'obiettivo di rivedere il Contratto per ristabilire un ragionevole equilibrio economico tra le prestazioni delle Parti e/o dilazionare le tempistiche di consegna; durante il suddetto periodo SIAD eseguirà le forniture alle condizioni previste nel Contratto;
 - (c) se le Parti non raggiungeranno un accordo entro il termine di cui alla lett. (b) che precede, SIAD avrà il diritto di recedere dal Contratto dando all'UTENTE un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni di calendario. In tale caso:
 - (i) nessuna delle Parti avrà il diritto di pretendere dall'altra alcun risarcimento e/o indennizzo in relazione al recesso di SIAD; e
 - (ii) l'UTENTE rimane obbligato a pagare a SIAD il corrispettivo della Fornitura e del Servizio di Riordino Automatico per le prestazioni già eseguite sino alla data di efficacia del recesso, eventualmente calcolate pro quota in relazione allo stato di avanzamento di tali prestazioni alla data di efficacia del recesso.
- 8.2 Le Parti riconoscono e concordano che l'equilibrio economico delle prestazioni delle Parti si intenderà alterato (e quindi si applicherà quanto previsto al precedente Art. 8.1) nel caso in cui gli indici di costo e/o la formula di aggiornamento concordati nel Contratto per la revisione del corrispettivo della fornitura e del Servizio di Riordino Automatico non siano più idonei a riflettere il reale andamento dei costi sostenuti da SIAD per adempiere al Contratto medesimo, ad esempio quando lo scostamento tra l'incremento dei corrispettivi calcolato con la formula di aggiornamento e l'incremento del costo reale di SIAD superi il 10%.
- 8.3 Qualora le Circostanze Sopravvenute rendano impossibile l'esecuzione del Contratto, si applicherà quanto previsto per l'ipotesi di forza maggiore.

9. Locazione dei Recipienti

- 9.1 SIAD concede in locazione all'UTENTE i Recipienti di volta in volta consegnati all'UTENTE quali contenitori dei Prodotti nei Recipienti. L'UTENTE dovrà utilizzare i Recipienti con la dovuta diligenza secondo le indicazioni fornite da SIAD per iscritto, solo ed esclusivamente per la conservazione dei Prodotti nei Recipienti, essendo espressamente vietato ogni diverso utilizzo. In particolare, l'UTENTE non potrà, in nessun caso, riempire e/o far riempire i Recipienti da terzi, né sublocare, concedere in comodato, cedere, trasferire o comunque mettere a disposizione di terzi, in tutto o in parte, i Recipienti. A titolo di corrispettivo per la messa a disposizione dei Recipienti, l'UTENTE dovrà pagare a SIAD un canone giornaliero di c.d. "messa a disposizione bombola" (di seguito: la **"MDB"**) per ciascun Recipiente. Il canone MDB verrà fatturato da SIAD con cadenza mensile.
- 9.2 L'UTENTE dovrà restituire ciascun Recipiente non appena vuoto e comunque entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla consegna; i Recipienti vuoti dovranno essere riconsegnati dall'UTENTE, a sua propria cura e spese, presso il magazzino SIAD oppure, se così previsto nel Contratto, dovranno essere messi a disposizione di SIAD per il ritiro presso lo Stabilimento dell'UTENTE, in ogni caso in buono stato di conservazione e di utilizzo, completi di tutte le valvole e gli altri accessori. In caso di mancata restituzione entro il suddetto termine, per ogni Recipiente: (i) SIAD, a titolo di penale e salvo il maggior danno, avrà diritto di addebitare all'UTENTE, oltre alla MDB, un canone giornaliero aggiuntivo (di seguito, **"MDB Incrementale"**) pari al 20% della MDB per ogni giorno di ritardo compreso tra il 91° ed il 180° giorno dalla consegna; pari al 50% della MDB per ogni giorno di ritardo compreso tra il 181° e il 360° giorno dalla consegna; pari al 100% della MDB per ogni giorno di ritardo compreso tra il 361° e il 540° giorno dalla consegna; pari al 150% della MDB per ogni giorno di ritardo compreso tra il 541° e il 720° giorno dalla consegna; pari al 300% della MDB per ogni giorno di ritardo dal 721° giorno dalla consegna in avanti e (ii) l'UTENTE si impegna a mallevare e tenere indenne SIAD da qualunque danno, costo e/o spesa che SIAD dovesse subire e/o sostenere in relazione alla eventuale sopravvenuta scadenza dei collaudi legali dei Recipienti. In caso di restituzione di Recipienti danneggiati o con valvole e/o accessori danneggiati o mancanti o in caso di mancata/tardiva restituzione dei Recipienti, dopo due anni dalla consegna SIAD avrà il diritto di addebitare all'UTENTE un'ulteriore penale pari al costo dei Recipienti nuovi o delle valvole e/o degli accessori mancanti o danneggiati, salvo il risarcimento del maggior danno.

10. Assicurazioni – Utilizzo dei Prodotti

- 10.1 SIAD è coperta da idonea polizza assicurativa per i danni eventualmente provocati all'UTENTE e/o a terzi in occasione della consegna dei Prodotti.
- 10.2 Dal momento della consegna dei Prodotti all'UTENTE e del contestuale passaggio dei rischi in capo allo stesso, l'UTENTE sarà l'unico responsabile dei danni eventualmente provocati a SIAD e/o a terzi in relazione allo stoccaggio e alla utilizzazione dei Prodotti. L'UTENTE, pertanto, oltre alle eventuali assicurazioni previste per legge, è tenuto a stipulare e mantenere in vigore un'adeguata polizza assicurativa con primaria compagnia assicurativa a copertura dei suddetti rischi. Se richiesto da SIAD, l'UTENTE si impegna ad esibire la suddetta polizza.
- 10.3 Prima dell'utilizzo dei Prodotti, l'UTENTE si impegna a conoscere e a far conoscere a tutti gli utilizzatori dallo stesso incaricati i rischi, le modalità di utilizzo, nonché le istruzioni operative rilasciate da SIAD, nonché a rispettare e a far rispettare tutta la normativa di settore.

11. D. Lgs. 231/2001 e Codice Etico di SIAD

- 11.1 L'UTENTE dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. (di seguito: il "Decreto") e di essere a conoscenza dei principi, delle norme e delle disposizioni del Codice Etico adottato da SIAD ai sensi del Decreto stesso e disponibile sul sito internet di SIAD al seguente indirizzo: www.thesiadgroup.com. In proposito l'UTENTE si impegna, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a tenere un comportamento tale da non esporre SIAD al rischio di applicazione delle sanzioni previste dal Decreto. L'accertata inosservanza da parte dell'UTENTE di tale impegno costituirà inadempimento grave degli obblighi di cui al Contratto e legittimerà SIAD a risolvere il Contratto stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente causati dall'UTENTE a SIAD e la tutela dei diritti di questa in tutte le sedi competenti.

12. Riservatezza – Protezione dei Dati Personalni

- 12.1 Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservate in costanza di rapporto e per i 3 (tre) anni successivi all'ultima fornitura tutte le informazioni tecniche ed economiche fornite dall'altra Parte e/o dalle sue Affiliate (da intendersi quali la società capogruppo di una Parte e/o ogni società che la Parte o la capogruppo della Parte controlli direttamente o indirettamente) riconducibili alla fornitura e ad utilizzarle esclusivamente al fine di eseguire le obbligazioni derivanti dal Contratto e/o, nei limiti necessari, per la tutela dei propri diritti derivanti dal Contratto di fronte alle sedi competenti.
- 12.2 Le Parti dichiarano reciprocamente che l'eventuale trattamento dei dati personali necessari all'esecuzione del Contratto avverrà in conformità alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, in particolare, ai sensi del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 e del d.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

13. Nullità parziale

- 13.1 Fatta salva la previsione di cui all'art. 1419 c.c., nel caso in cui una o più disposizioni del Contratto fossero o divenissero illegittime, invalide e/o inefficaci sotto qualsivoglia aspetto ai sensi di legge, tale illegittimità, invalidità e/o inefficacia non renderà, nella più ampia misura consentita dalla normativa applicabile, illegittime, invalide e/o inefficaci le rimanenti disposizioni del Contratto.
- 13.2 In tale eventualità, le clausole illegittime, invalide e/o inefficaci saranno di diritto sostituite con pattuizioni valide, di contenuto equivalente o simile o comunque atte a permettere il conseguimento degli scopi contrattuali.

14. Legge applicabile e Foro esclusivo

- 14.1 Le presenti condizioni generali, i rapporti di fornitura tra SIAD e l'UTENTE e i Contratti sono disciplinati dalla legge italiana.
- 14.2 Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti in merito alle presenti condizioni generali, ai rapporti di fornitura tra SIAD e l'UTENTE e ai Contratti, incluse, a titolo esemplificativo, le controversie relative alla loro validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, saranno di competenza esclusiva del foro di Bergamo.

Società Italiana Acetilene e Derivati S.I.A.D. S.p.A.

Data _____ Firma _____

[Denominazione Utente]

Data _____ Firma _____

Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'UTENTE dichiara di aver letto, compreso e di approvare specificatamente gli articoli seguenti: Art. 2.2 (termine di decadenza a carico dell'UTENTE per la verifica delle Specifiche); Art. 3.2 (modifica da parte di SIAD della modalità di fornitura); Art. 4. (ritardi nei pagamenti e interessi di mora); Art. 5 (clausola risolutiva espressa e diritto di recesso di SIAD); Art. 6 (trasferimento attività produttive dell'UTENTE); Art. 7 (Caso Fortuito e Forza Maggiore – Fatti Assimilati – Limitazione di Responsabilità di SIAD); Art. 8 (Circostanze Sopravvenute); Art. 9.2 (MBD Incrementale e penali a carico dell'UTENTE); Art. 14.1 (legge applicabile); Art. 14.2 (foro esclusivo).

[Denominazione Utente]

Data _____ Firma _____